

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2017.

Approvazione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione tecnica;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104 (2015/XA);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2016, n. 38, con il quale è stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017;

Visto il decreto 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2017, con il quale ad integrazione del piano assicurativo agricolo 2017 sono state ampliate le coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione della Commissione C(2017) 5670 dell'8 agosto 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;


Tenuto conto che nell'ambito del citato Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - è designata quale Autorità di gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto - del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;

Considerato il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i.;

Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, della Regione Basilicata, e della Regione Sardegna;

Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, delle organizzazioni professionali agricole e dell'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;



Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Considerato che è in corso la modifica delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Determinazione dei valori assicurabili

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizootie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando i prezzi unitari di cui al comma 1 alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili

1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali indicate nell'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate sono individuate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);


e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5;

f) polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.

3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purché siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.

4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2 comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità.



tà tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.

6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato 1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste nel medesimo allegato.

8. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

11. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare.

12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:

a. L'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;

b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 punto 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;

c. Le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale; in ogni caso, ai fini del risarcimento in caso di danno, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.

Art. 4.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema di gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.


5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b) del medesimo decreto.

Art. 5.

Determinazione della spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del contributo.

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 4 al presente decreto.



3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, calcolata secondo quanto previsto nell'allegato 3 al presente decreto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e), e comma 3: fino al 65% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;

6) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f): fino al 60% della spesa ammessa;

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcase: fino al 50% della spesa ammessa.

5. A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lett. a), punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti.

Art. 6.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;

f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. Nel caso in cui non è possibile rispettare i termini di cui al comma 1 e tale situazione non è imputabile alle parti interessate, con decreto direttoriale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.

Art. 7.

Modifiche al piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali e/o europee, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2017

Il Ministro: MARTINA


Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 899



1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA SENAPE BIANCA GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGRETTO AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETOLA DA COSTA BROCCOLI CARCIOFI CARDO CAROTA CAVOLFIORRE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI CRESCIONE FINOCCHI FRAGOLE LATTUGHE E INDIVIE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO/CICORIA RAVANELLO RUCOLA SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINE LEGUMINOSE ARACHIDI CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO	Segue FORAGGERE LUPINELLA SULLA TRIFOGLIO VECCIA FORAGGERE DA SEME PRATI E PRATI PASCOLO PASCOLO COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA BARBABIETOLA PATATE PIOPPO TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE MANGO RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE	FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO ORNAMENTALI FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE DA ORTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ANETO BORRAGINE LUPPOLO CAPPERO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine PRODUZIONI protette da impianti antibrina PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina PRODUZIONI DA SEME GOJI FUNGHI COLTIVATI QUINOA BAMBÙ TAPPETO ERBOSO CRISANTEMO DA SEME OLIVELLO SPINOSO ERBACEE DA BIOMASSA
---	--	--



1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA


1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECESSO DI PIOGGIA – GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
--



1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO I.1


ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO I.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOS CERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI



1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI


EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
AFTA EPIZOOTICA	Lista organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) 2017
BRUCELLOSI	Lista OIE 2017
PLEUROPOLMONITE	Lista OIE 2017
TUBERCOLOSI	Lista OIE 2017
Facoltative	
LEUCOSI ENZOOTICA	Lista OIE 2017
BLUE TONGUE	Lista OIE 2017
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	Lista OIE 2017
CARBONCHIO EMATICO	Lista OIE 2017
DIARREA VIRALE BOVINA	Lista OIE 2017
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	Lista OIE 2017
PARATUBERCOLOSI	Lista OIE 2017

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie	
PESTE SUINA CLASSICA	Lista OIE 2017
VESCICOLARE SUINA	Decisione 2009/470/CE - Allegato I
AFTA EPIZOOTICA	Lista OIE 2017
Facoltative	
PESTE SUINA AFRICANA	Lista OIE 2017
TRICHINELLOSI	Lista OIE 2017
MORBO DI AUJESZKY	Lista OIE 2017
BRUCELLOSI SUINA	Lista OIE 2017
MORBO BLU DEI SUINI PRRS	Lista OIE 2017

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie	
BLUE TONGUE	Lista OIE 2017
BRUCELLOSI	Lista OIE 2017
AFTA EPIZOOTICA	Lista OIE 2017
Facoltative	
SCRAPIE	Lista OIE 2017
AGALASSIA CONTAGIOSA	Lista OIE 2017
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	Lista OIE 2017
FEBBRE Q	Lista OIE 2017
PARATUBERCOLOSI	Lista OIE 2017
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	Lista OIE 2017
VISNA - MAEDI	Lista OIE 2017



1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatorie

NEWCASTLE	Lista OIE 2017
-----------	----------------

Facoltative

INFLUENZA AVIARIA	Lista OIE 2017
SALMONELLOSI	Lista OIE 2017
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	Lista OIE 2017
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	Lista OIE 2017

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie

PESTE AMERICANA	Lista OIE 2017
PESTE EUROPEA	Lista OIE 2017

Facoltative

VARROASI	Lista OIE 2017
ACARIOSI	Lista OIE 2017
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	Lista OIE 2017

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie

ENCEFALITE EQUINA	Lista OIE 2017
ANEMIA INFETTIVA	Lista OIE 2017

Facoltative

ARTERITE VIRALE	Lista OIE 2017
INFLUENZA EQUINA	Lista OIE 2017


1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie

MIXOMATOSI	Lista OIE 2017
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	Lista OIE 2017


1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO




TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
ACTINIDIA	C01	100 kg/ha	AVENA DA SEME	L18	100 kg/ha
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 kg/ha	AVOCADO	H53	100 kg/ha
AGLIO	D01	100 kg/ha	BAMBU'	L19	100 kg/ha
AGLIO DA SEME	L10	100 kg/ha	BAMBU' DA BIOMASSA	L20	100 kg/ha
AGRETTO	L11	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 kg/ha
ALBICOCCHE	C02	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 kg/ha
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 kg/ha	BASILICO	C82	100 kg/ha
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	100 kg/ha	BASILICO DA SEME	H26	100 kg/ha
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 kg/ha	BERGAMOTTO	C63	100 kg/ha
ANETO	L14	100 kg/ha	BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 kg/ha
ANETO DA SEME	H38	100 kg/ha	BIETOLA DA COSTA	D05	100 kg/ha
ANICE	C80	100 kg/ha	BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 kg/ha
ANICE STELLATO	H74	100 kg/ha	BIETOLA ROSSA	L23	100 kg/ha
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 kg/ha	BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 kg/ha
ANONE	L15	100 kg/ha	BORRAGINE	H86	100 kg/ha
ARACHIDI	D53	100 kg/ha	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 kg/ha
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 kg/ha	BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 kg/ha
ARANCE PRECOCI	H02	100 kg/ha	CACHI	C36	100 kg/ha
ARNICA	L16	100 kg/ha	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	100 kg/ha
ASPARAGO	D03	100 kg/ha	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	100 kg/ha
ASTONI PIANTE FRUTTO	C81	unità/mq	CANOMILLA	L24	100 kg/ha
AVENA	C43	100 kg/ha	CANAPA	D06	100 kg/ha
AVENA DA BIOMASSA	L17	100 kg/ha	CANAPA DA SEME	C84	100 kg/ha
			CAPPERO	L04	100 kg/ha




TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
CARCIOFO	C27	capolino	CIPOLLA DA SEME	C72	100 kg/ha
CARDO	D07	100 kg/ha	CIPOLLE	C54	100 kg/ha
CARDO DA SEME	L25	100 kg/ha	CIPOLLINE	D14	100 kg/ha
CAROTA	D08	100 kg/ha	COCOMERO	C33	100 kg/ha
CAROTA DA SEME	D46	100 kg/ha	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 kg/ha
CARTAMO	L26	100 kg/ha	COLZA	C32	100 kg/ha
CASTAGNE	D33	100 kg/ha	COLZA DA BIOMASSA	L33	100 kg/ha
CAVOLFIORFIORE	D09	100 kg/ha	COLZA DA SEME	D45	100 kg/ha
CAVOLFIORFIORE DA SEME	D52	100 kg/ha	CORIANDOLO	C85	100 kg/ha
CAVOLI DA SEME	C69	100 kg/ha	CORIANDOLO DA SEME	C86	100 kg/ha
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 kg/ha	CRESCIONE	L34	100 kg/ha
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 kg/ha	CRESCIONE DA SEME	H76	100 kg/ha
CAVOLO CINESE	L28	100 kg/ha	CRISANTEMO DA SEME	L07	100 kg/ha
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 kg/ha	ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 kg/ha
CAVOLO NERO	H55	100 kg/ha	ECHINACEA RADICI	H98	100 kg/ha
CAVOLO RAPA	L30	100 kg/ha	ELICRISO	L35	100 kg/ha
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 kg/ha	ERBA CIPOLLINA	L36	100 kg/ha
CAVOLO VERZA	D11	100 kg/ha	ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 kg/ha
CECI	D12	100 kg/ha	ERBA MEDICA	D15	100 kg/ha
CEDRO	C64	100 kg/ha	ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 kg/ha
CETRIOLI	D13	100 kg/ha	ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 kg/ha
CETRIOLI DA SEME	C70	100 kg/ha	ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 kg/ha
CICERCHIA	D54	100 kg/ha	ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 kg/ha
CLIEGIE	C37	100 kg/ha	ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 kg/ha
CLIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 kg/ha	ERBAI MISTI	C89	100 kg/ha
CLIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 kg/ha	FACELIA DA SEME	H97	100 kg/ha
CLIEGIO ACIDO	L32	100 kg/ha	FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 kg/ha

TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
FAGIOLI DA SEME	D98	100 kg/ha	FRAGOLE	C38	100 kg/ha
FAGIOLI FRESCHI	C45	100 kg/ha	FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 kg/ha
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 kg/ha	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 kg/ha
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 kg/ha	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	D34	pezzi/ha
FAGIOLINI	C47	100 kg/ha	FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 kg/ha
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 kg/ha	FRUMENTO DURO	H10	100 kg/ha
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 kg/ha	FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 kg/ha
FARRO	D16	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 kg/ha
FARRO DA SEME	L44	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 kg/ha
FAVA SECCA	L45	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO	H11	100 kg/ha
FAVA DA SEME	D97	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 kg/ha
FAVA FRESCA	D17	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 kg/ha
FAVINO	D18	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 kg/ha
FAVINO DA SEME	L46	100 kg/ha	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	mq
FESTUCA DA SEME	H95	100 kg/ha	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	mq
FICHI	C44	100 kg/ha	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	mq
FICO D'INDIA	C42	100 kg/ha	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 kg/mq
FIENO GRECO	H78	100 kg/ha	GELSO	D56	100 kg/ha
FINOCCHIO	D19	100 kg/ha	GENZIANA	L52	100 kg/ha
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 kg/ha	GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 kg/ha
FIORDALISO	L47	100 kg/ha	GIRASOLE	C48	100 kg/ha
FIORI DI ZUCCHINA	H27	unità/ha	GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 kg/ha
FIORI IN PIENO CAMPO	D20	unità/mq	GIRASOLE DA SEME	D48	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA	D25	unità/mq	GIUGGIOLE	H36	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	mq	GOJI	D95	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	unità/mq	GRANO SARACENO	H14	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	mq	INDIVIA DA SEME	C73	100 kg/ha




TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
KUMQUAT	D35	100 kg/ha	MANDARANCE PRECOCI	H05	100 kg/ha
LAMPONE	C52	100 kg/ha	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 kg/ha
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 kg/ha	MANDARINI PRECOCI	H07	100 kg/ha
LATTUGHE DA SEME	C74	100 kg/ha	MANDORLE	C61	100 kg/ha
LATTUGHE\INDIVIE	D21	100 kg/ha	MANGO	L02	100 kg/ha
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 kg/ha	MELANZANE	C58	100 kg/ha
LENTICCHIE	D22	100 kg/ha	MELE	C04	100 kg/ha
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, bianchetto)	C24	100 kg/ha	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 kg/ha
LIMONI PRECOCI (Primo fiore)	H04	100 kg/ha	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 kg/ha
LINO	C91	100 kg/ha	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	100 kg/ha
LINO DA SEME	H28	100 kg/ha	MELISSA SEMI	L61	100 kg/ha
LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 kg/ha	MELISSA	L62	100 kg/ha
LOIETTO	H18	100 kg/ha	MELOGRANO	H35	100 kg/ha
LOIETTO DA SEME	C92	100 kg/ha	MELONI	C34	100 kg/ha
LUPINELLA	H45	100 kg/ha	MENTA DOLCE	L63	100 kg/ha
LUPINELLA DA SEME	L56	100 kg/ha	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 kg/ha
LUPINI	H17	100 kg/ha	MENTA SEMI	L65	100 kg/ha
LUPPOLO	H77	100 kg/ha	MENTUCCIA	L66	100 kg/ha
MAGGIORANA	L57	100 kg/ha	MIGLIO	C93	100 kg/ha
MAIS DA BIOMASSA	L58	100 kg/ha	MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 kg/ha
MAIS DA GRANELLA	C03	100 kg/ha	MIRTILLO	C51	100 kg/ha
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 kg/ha	MIRTO	D37	100 kg/ha
MAIS DA POP CORN	L59	100 kg/ha	MORE	C66	100 kg/ha
MAIS DA SEME	C39	100 kg/ha	NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 kg/ha
MAIS DOLCE	D24	100 kg/ha	NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	unità/mq
MALVA	L60	100 kg/ha	NETTARINE	C05	100 kg/ha
MANDARANCE	C25	100 kg/ha	NETTARINE PRECOCI	C06	100 kg/ha




TIPOLOGIE COLTURALI/ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI/ASSICURABILI	COD	UN_MIS
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 kg/ha	PEPERONCINO	H24	100 kg/ha
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 kg/ha	PEPERONI	C22	100 kg/ha
NOCCIOLE	C59	100 kg/ha	PERE	C07	100 kg/ha
NOCE PIANTE	D42	unità/mq	PERE PRECOCI	C08	100 kg/ha
NOCI	D38	100 kg/ha	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 kg/ha
OLIVELLO SPINOSO	L96	100 kg/ha	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 kg/ha
OLIVE OLIO	C41	100 kg/ha	PESCHE	C09	100 kg/ha
OLIVE TAVOLA	C40	100 kg/ha	PESCHE PRECOCI	C10	100 kg/ha
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	mq	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 kg/ha
OLIVO IN VASO	H93	unità/mq	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 kg/ha
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	mq	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	C11	unità/mq
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	mq	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	mq
ORIGANO	L67	100 kg/ha	PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	mq
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	mq	PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	unità/mq
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	mq	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 kg/ha
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	mq	PIOPPO	D41	cadauno
ORTICA	L68	100 kg/ha	PISELLI SECCHI	L72	100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	mq	PISELLI FRESCHI	C46	100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	mq	PISELLO DA SEME	D47	100 kg/ha
ORZO	C29	100 kg/ha	PISELLO PROTEICO	C96	100 kg/ha
ORZO DA BIOMASSA	L69	100 kg/ha	PISTACCHIO	C57	100 kg/ha
ORZO DA SEME	D60	100 kg/ha	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	100 kg/ha
PASCOLO	L97	100 kg/ha	POMODORO CONCENTRATO	C12	100 kg/ha
PASSIFLORA	L70	100 kg/ha	POMODORO DA TAVOLA	C13	100 kg/ha
PASTONE DI MAIS	L09	100 kg/ha	POMODORO PELATO	C14	100 kg/ha
PATATA DA SEME	H16	100 kg/ha	POMPELMO	D36	100 kg/ha
PATATE	C35	100 kg/ha	PORRO	D27	100 kg/ha



TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
PORRO DA SEME	C75	100 kg/ha	SEDANO	D30	100 kg/ha
PRATO PASCOLO	C98	100 kg/ha	SEGALE	D31	100 kg/ha
PRATO POLIFITA	C97	100 kg/ha	SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 kg/ha
PREZZEMOLO	C99	100 kg/ha	SEGALE DA SEME	D65	100 kg/ha
PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 kg/ha	SENAPE BIANCA	H41	100 kg/ha
PSILLIO	H42	100 kg/ha	SOIA	C31	100 kg/ha
QUINDA	D94	100 kg/ha	SOIA DA BIOMASSA	L80	100 kg/ha
RADICCHIO	D28	100 kg/ha	SOIA DA SEME	L81	100 kg/ha
RADICCHIO/CICORIA DA SEME	C71	100 kg/ha	SOIA EDAMAME	D99	100 kg/ha
RAPA	D61	100 kg/ha	SORGO	C30	100 kg/ha
RAPA DA SEME	C76	100 kg/ha	SORGO DA BIOMASSA	L82	100 kg/ha
RAVANELLO	D29	100 kg/ha	SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 kg/ha
RAVANELLO DA SEME	C77	100 kg/ha	SORGO DA SEME	H39	100 kg/ha
RIBES	C62	100 kg/ha	SPINACIO	C56	100 kg/ha
RISO	C15	100 kg/ha	SPINACIO DA SEME	C78	100 kg/ha
RISO DA SEME	L73	100 kg/ha	SUGHERETE	H23	100 kg/ha
RISO INDICA	D63	100 kg/ha	SULLA	H19	100 kg/ha
RISO INDICA DA SEME	L74	100 kg/ha	SULLA DA SEME	H89	100 kg/ha
ROSA CANINA	D39	100 kg/ha	SUSINE	C16	100 kg/ha
ROSMARINO	L75	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI	C17	100 kg/ha
RUCOLA	L76	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 kg/ha
RUCOLA DA SEME	H29	100 kg/ha	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 kg/ha
SALVIA	L77	100 kg/ha	TABACCO	C18	100 kg/ha
SATSUMA	C60	100 kg/ha	TAPPETO ERBOSO	H91	mq
SCALOGNO	D64	100 kg/ha	TARASSACO RADICI	L84	100 kg/ha
SCALOGNO DA SEME	L78	100 kg/ha	TIMO	L85	100 kg/ha
SEDANO DA SEME	H56	100 kg/ha	TRIFOGLIO	H20	100 kg/ha



TIPOLOGIE COLTURALI/ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI/ASSICURABILI	COD	UN_MIS
TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	mq
TRITICALE	C49	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	mq
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H64	mq
TRITICALE DA SEME	H40	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	mq
TRITORDEUM	L87	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	mq
UVA DA TAVOLA	C19	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	mq
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	mq
UVA DA VINO COMUNE	H82	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	mq
UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	mq
UVA DA VINO DOP	H80	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	mq
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	mq
UVA DA VINO IGP	H81	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	mq
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	mq
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 kg/ha	VIVAI DI PIOPPI	C65	unità/mq
UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 kg/ha	VIVAI DI VITI	C21	unità/mq
UVA SPINA	D66	100 kg/ha	VIVAI INDUSTRIALI	H71	mq
VECCIA	L88	100 kg/ha	ZAFFERANO	H25	g/ha
VECCIA DA SEME	L89	100 kg/ha	ZAFFERANO BULBI	H94	cadauno
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	mq	ZUCCA	D32	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	C53	unità/mq	ZUCCA DA SEME	C79	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	unità/mq	ZUCCHINA FIORE	D68	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	C55	mq	ZUCCHINE	C50	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	mq	ZUCCHINE DA SEME	D49	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	unità/mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H69	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	mq			



METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'articolo 3 comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] X 100. Per aree territoriali si intendono il comune e la provincia. In caso di differenze sostanziali di quotazione tra i diversi rischi abbinati, a parità di tipologia di polizza e di numero di rischi, al fine di garantire una maggiore omogeneità degli effetti della parametrizzazione nell'ambito della verifica della ragionevolezza della spesa, i parametri possono essere calcolati con un maggiore livello di dettaglio. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.


Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

- 1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
- 2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all'85% del premio assicurativo.
- 3 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera f), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.-

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100
tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.



STRUTTURE

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

$$\frac{[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100}{\text{tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.}}$$

NUOVI ASSICURATI


Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA.

LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesi di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.



2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alla produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.


Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche



l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.


III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;




- **Siccità:** oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.


Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.



POLIZZE SPERIMENTALI

1. Definizioni

a) polizze ricavo:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2 lettera a) del presente Piano assicurativo agricolo, e la riduzione del prezzo di mercato;
b) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata, nei termini previsti dal piano assicurativo individuale (PAI) ai sensi del Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore;
c) riduzione di prezzo:	è la differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004;
d) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
e) polizze indicizzate o index based:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
f) indice meteorologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
g) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
h) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.



*A - POLIZZE RICAVO**2. Regime di aiuto*

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, con decreto 23 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, è stato istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.
2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse disponibili.

3. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi


1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano assicurativo agricolo 2017 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali, delle produzioni di frumento di cui al punto 2, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.
2. I prezzi di cui al punto 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.
3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al punto 3 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa

5. Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1 punto 1.1.
2. La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg. per ettaro di prodotto), tra resa assicurata e resa effettiva, come definita al punto 1 lettera d) e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita al punto 1, lettera c..



3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).

6. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Sulle polizze sperimentali di cui alla presente sezione A è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 3 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

3. Il contributo erogato ai singoli beneficiari concorre alla determinazione del massimale pari a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

B - POLIZZE INDEX BASED

7. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni di cereali, foraggiere e oleaginose di cui all'allegato 1 punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al punto 1, lettera h) del presente allegato, a cui possono essere aggiunti l'insieme dei rischi di cui all'allegato 1 punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie).

2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali index based di cui al punto precedente è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse disponibili.

8. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali index based

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali index based, delle produzioni vegetali di cui al punto 7, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.


2. I prezzi di cui al punto precedente devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.

3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al punto 8.1 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

9. Requisiti delle polizze sperimentali index based

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali index based devono prevedere:

- una soglia di danno per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;



- un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno:
 - a) a causa di un andamento climatico avverso, come definito al punto 1, lettera h del presente allegato, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
 - i) indici biologici, come definiti al punto 1, lettera g (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
 - ii) indici meteorologici, di cui al punto 1, lettera f (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;
 - b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'articolo 3, commi 4 e 5;
- la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

2. Considerato il carattere sperimentale ed innovativo di questa tipologia di copertura, i testi di polizza e le informazioni di cui al precedente punto proposti dalle Compagnie di Assicurazione sono sottoposti, prima della sottoscrizione dei contratti agevolati, all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico.

10. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali index based

1. Sulle polizze sperimentali *index based* è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 3- metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

11. Controlli

1. L'Organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e dal presente Piano assicurativo.

2. Nell'ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti al punto 6.1 e i controlli finalizzati ad evitare sovracompensazioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell'ambito del PSRN 2014/2020.

